



**ALLEGATO N. 2 CONDIZIONI TECNICHE RELATIVE AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA STIPULATO DAL GROSSISTA O ALTRO MANDATARIO PER CONTO DEI CLIENTI FINALI DEL MERCATO LIBERO**

CONTRATTO N°:            DEL:

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**1) Potenza**

Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile", per cui ha corrisposto ad Società Elettrica in Morbegno Coop. a R.L. (di seguito Distributore) gli oneri di allacciamento, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e conviene che tale valore si intende, a tutti gli effetti, come livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile dal Distributore.

Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile".

In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, il Distributore comunicherà al Grossista o altro mandatario l'eventuale modifica contrattuale ed invierà al Cliente apposita fattura per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Distributore. Il Cliente si impegna a corrispondere al Distributore il predetto contributo entro la scadenza indicata in fattura.

Qualora, in relazione alla capacità dei predetti impianti, l'aumento della potenza disponibile non fosse possibile, il Distributore ne dà comunicazione al Cliente, oltre che al Grossista o altro mandatario. Se ciò nonostante il Cliente effettua dei prelievi eccedenti la potenza disponibile o nel caso il Cliente non corrisponda quanto dovuto per l'adeguamento della potenza al proprio fabbisogno massimo di potenza, il Distributore può sospendere l'esecuzione ovvero risolvere di diritto il presente contratto e cessare il servizio di trasporto nei riguardi del Cliente medesimo.

In ogni caso il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Distributore o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio (in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione) erogato.

**2) Fattore di potenza ed energia reattiva**

Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, il Cliente si impegna a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 20 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore. Il Cliente in questi casi è comunque tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di



potenza medio mensile del prelievo. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore.

### **3) Impianti e apparecchi del Cliente – Verifiche**

3.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di consegna. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore. In particolare:

- a) non devono essere immessi con gli impianti ed apparecchi del Cliente disturbi sulla rete alla quale è connesso che eccedano i limiti previsti dalle vigenti norme sulla compatibilità elettromagnetica, in particolare i disturbi generati dagli impianti ed apparecchi del Cliente devono essere contenuti, in conformità alle stesse prescrizioni e limitazioni adottate dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale nei confronti delle reti di distribuzione ad essa connessa di pari tensione;
- b) le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell'impianto del Cliente, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete alla quale è connesso e/o altri Clienti;
- c) per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti trifasi il Cliente deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
- d) i circuiti del Cliente alimentati da altre disponibilità di energia elettrica devono essere predisposti (salvo diversa specifica pattuizione) in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia trasportata dal Distributore, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse alimentazioni.

### **4) Impianti e apparecchi del Distributore – Verifiche**

- a) Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, le spese, sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Distributore (di cui al provvedimento CIP n. 42/1986 e successive modifiche ed integrazioni). Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e persone (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica.
- b) Il Cliente ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle norme CEI (o, in mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.
- c) Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Distributore, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Distributore. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto dal Distributore per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui all'art. 4 lett. a).

### **5) Riservatezza**



# *Società Elettrica in Morbegno* Pag. 3/3

*Cooperativa per Azioni*

Il Cliente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31.12.1996 n. 675 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al Distributore il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, inoltre, il Cliente presta il proprio consenso, ai sensi dell'art. 29.4 del testo integrato annesso alla Delibera 262/01 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, alla comunicazione da parte del Distributore al soggetto indicato sul mandato, accluso al presente documento, delle misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nel punto di prelievo.

**Società Elettrica in Morbegno**  
**Coop. per Azioni**

**Il Cliente**